

**REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

SETTORE LAVORO

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa n.1042/2013 promossa da:

[REDACTED] elettivamente domiciliata in Reggio E [REDACTED]
presso lo studio e la persona dell' [REDACTED] la rappresenta e
difende in forza di delega posta in calce al ricorso

RICORRENTE -

contro

[REDACTED] in persona del
Presidente pro-tempore legale rappresentante, elettivamente domiciliato in
Reggio Em [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]

- CONVENUTO -

in punto a: illegittimità iscrizione alla gestione commercio

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in cancelleria il 5/9/2013 e diretto al giudice del lavoro di Reggio Emilia la sig. [REDACTED] conveniva in giudizio l'INPS chiedendo accertarsi l'insussistenza dei requisiti soggettivi e/o oggettivi per la propria iscrizione alla gestione



IVS/Commercianti; e di conseguenza l'inesistenza di obblighi di versamento contributivo in tal senso.

L'Istituto aveva infatti proceduto a suo dire erroneamente all'iscrizione d'ufficio della ricorrente negli elenchi dei lavoratori Autonomi Commercianti, in quanto socia e legale rappresentante/Amministratore unico della società [redacted] società che gestisce unicamente il proprio patrimonio immobiliare (composto da un unico immobile).

La ricorrente, al contrario, oltre ad essere pensionata dal 2011, non riveste alcun ruolo operativo né si occupa della gestione di [redacted] teso che l'unica attività svolta da essa società è l'incasso –tramite bonifici bancari- dei canoni di locazione dell'immobile di proprietà; mentre della gestione contabile ed amministrativa della società si occupa la Cna di Casalgrande.

Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l'INPS si costituiva in giudizio a mezzo di memoria difensiva, concludendo per il rigetto della domanda, in forza dell'attività lavorativa dalla ricorrente prestata all'interno della predetta società.

Veniva disposta dal Giudice attività istruttoria (interrogatorio formale della ricorrente ed assunzione di 1 teste), ed all'udienza del 7 ottobre 2014 è stata pronunciata la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale.

Il ricorso è fondato e va accolto.

Va osservato che i crediti vantati dall'I.N.P.S. trovano astrattamente il proprio fondamento in forza dell'iscrizione alla gestione commercianti di parte ricorrente in seguito all'accertamento ispettivo n.6800 000306848/Isp conclusosi il 26/11/2012.

Segnatamente, detti crediti derivano dall'iscrizione d'ufficio della ricorrente nella Gestione Commercianti, in virtù dell'attività lavorativa asseritamente svolta dalla medesima con abitualità e prevalenza, nella sua qualità di socio e amministratore unico della società [redacted].

In particolare, tale iscrizione ha avuto luogo alla luce di quanto disposto dall'art.1 comma 203 L. n.662/96 la quale, a decorrere dall'1-1-1997, ha esteso l'obbligo di iscrizione alla Gestione degli esercenti attività commerciali di cui alla L. n.613/66



per i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- a) - siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto vendita;
- b) - abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. (Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto vendita, né per i soci di società a responsabilità limitata);
- c) - partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza;
- d) - siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri o ruoli.

Come noto, in ordine ai predetti requisiti normativi si è espressa più volte la SC, la quale ha ritenuto, in fattispecie analoga, che ai fini di valutare la legittimità dell'iscrizione di un soggetto nella gestione di cui all'art. 2 comma 26 l. n. 335/1995 o nella gestione degli esercenti attività commerciali ex art. 1 comma 203 della l. n. 662/1996, il Giudice deve accertare il duplice requisito della sussistenza o meno della partecipazione personale dell'amministratore al lavoro aziendale e dello svolgimento dell'attività operativa in cui si estrinseca l'oggetto dell'impresa con carattere di abitudine ed in misura preponderante rispetto agli altri fattori produttivi. Sulla scorta dei principi affermati da Sez. U, Sentenza n. 3240 del 2010, Sez. L, Sentenza n. 11804 del 2012, in relazione ai quesiti di diritto proposti dall'INPS sull'obbligo alla gestione commercianti da parte di socio amministratore di s.r.l. che svolga mansioni di redazione di documentazione necessaria alla vendita dei prodotti costituente oggetto sociale, ha affermato: "Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208.) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'"attività prevalente"; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo



resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio "semplificante" (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di fictio juris per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella "prevalente" - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale. Si tratta non solo di un criterio di semplificazione - perché nelle attività "miste" può non essere agevole distinguere ciò che è da qualificare come impresa commerciale, o artigianale, o agricola (si pensi all'artigiano o al coltivatore diretto che abbia anche un'attività di vendita al minuto) - ma anche di un sostanziale beneficio previdenziale perché il soggetto obbligato vede tutti i suoi contributi accreditati in un'unica gestione, senza quindi che in seguito possa porsi un problema di trasferimento di contributi da una gestione ad un'altra. Ciò posto, ritiene il Collegio che il carattere abituale e prevalente richiesto dalla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 203, ai fini del sorgere dell'obbligo dell'iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali, si concreti nelle attività di partecipazione continuativa e non occasionale al lavoro aziendale.”.

A conferma di detto orientamento, la Corte ha ribadito, con Sez. 6 - L, Ordinanza n. 20268 del 2012: “L'assicurazione Commercianti (cfr. Sez. U, Sentenza n. 3240 del 12/02/2010) che fa capo a speciale gestione Inps era regolata in un primo tempo dalla L. n. 1397 del 1960, modificata dalla L. n. 1088 del 1971 e dalla L. n. 160 del 1975, art. 29; indi la L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 203 sostituisce la L. 3 giugno 1975, n. 160, art. 29, comma 1, secondo il seguente tenore: "L'obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni, sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita; b) abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione. Tale requisito non è richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita



nonché per i soci di società a responsabilità limitata; c) partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitudine e prevalenza; d) siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli".

La novità più rilevante rispetto alla precedente disciplina è che la iscrizione alla gestione commercianti "diviene obbligatoria anche per il socio amministratore di società a responsabilità limitata operante nel settore commerciale". Questa modifica è finalizzata ad evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro del socio, resa nella compagine, venga sottratta alla contribuzione previdenziale, ancorché non si discosti da quella prestata dall'unico titolare della ditta commerciale. Sono quindi da assoggettare alla assicurazione commercianti non solo il socio unico quotista, ma anche tutti i soci che contribuiscono, con la propria partecipazione abituale e prevalente, al lavoro aziendale."

Orbene, nel caso di specie, parte ricorrente risulta essere amministratore unico e LR, oltre che socio unico della [REDACTED] società avente quale attività la locazione immobiliare di beni propri, e nello specifico di un unico bene, in particolare un capannone industriale sito in Casalgrande, locato a terzi –cfr. doc.1, visura catastale allegata al ricorso amministrativo) .

Non è stato accertato dagli Ispettori, né comunque dedotto in causa, alcuna altra attività svolta dalla s.r.l. se non la gestione di tale immobile (come per altro emerge dall'oggetto sociale –cfr.visura camerale prodotta).

In detta situazione di fatto. tuttavia. l'iscrizione della ricorrente alla gestione commercianti può giustificarsi solo con la prova dell'esercizio da parte sua di attività di lavoro aziendale con carattere di abitudine e di prevalenza, ulteriori rispetto alle attività di amministratore della società predetta.

In realtà, come accertato a mezzo documenti, e dichiarato dal test [REDACTED] sentito all'udienza del 24/1/2014, è la CNA che si occupa delle incombenze fiscali, contabili e amministrative della società; per altro il contratto di affitto è sempre stato uno solo, che viene registrato annualmente; e le fatture dei canoni sono



compilate ed inviate sempre tramite CNA al cliente.

A fronte di tali dichiarazioni, non pare possa essere presente nella fattispecie in esame lo svolgimento, da parte di [REDACTED] (e dunque della [REDACTED]) di una attività gestionale che comporti un lavoro costante (i.e.: abituale) e massivo (i.e.: prevalente); né per la verità è dato comprendere quale lavoro aziendale possa svolgere, all'interno di [REDACTED] la sig. [REDACTED] né a maggior ragione è possibile sostenere che [REDACTED] [REDACTED] abitualmente e con prevalenza si dedichi a occupazioni ulteriori rispetto a quelle proprie di qualunque amministratore.

Alla luce delle complessive considerazioni che precedono, assorbito ogni ulteriore profilo, deve quindi dichiararsi l'inapplicabilità alla fattispecie de qua di quanto disposto, in materia d'iscrizione nella Gestione Commercianti, dall'art.1 comma 203 L. n.662/96.

IL ricorso è pertanto accolto; le spese processuali sono compensate tra le parti a fronte delle non univocità della giurisprudenza in fattispecie analoghe alla presente.

PQM

1. Accoglie il ricorso e pertanto accerta e dichiara l'insussistenza dei requisiti oggettivi e/o soggettivi per l'iscrizione della ricorrente – quale socio e amministratore di [REDACTED] alla Gestione IVS/Commercianti, con la conseguenza che nulla è dovuto all'INPS a tale titolo;
2. Compensa tra le parti le spese di lite.

REGGIO EMILIA, 07/10/2014.

IL G.L.

Dr.ssa Elena Vezzosi

